



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

Procedure concorsuali

Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico,

letto il ricorso promosso da **CRISTOFARO FABIO** (C.F. CRS FBA 79B09 C35B) ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento);

pronuncia il seguente

DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Rilevato che il ricorrente ha proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

letta la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'OCC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, Avv. Alessandra Tassoni, conforme alle previsioni dell'art. 9, comma 3bis, l. 3/2012, in cui si afferma in capo al ricorrente la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode ai creditori;

dato atto che al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, l. 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che la proposta soddisfa allo stato i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012;

rilevato che il decreto di fissazione dell'udienza è stato comunicato a tutti i creditori e che non sono pervenute contestazioni in ordine alla proposta di piano formulata dal ricorrente;

rilevato che l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte pare dipesa principalmente dalla necessità di fronteggiare le conseguenze della perdita del lavoro;

rilevato che, in tema di meritevolezza del ricorrente, il Gestore ha evidenziato la coerenza dei tempi nell'assunzione delle obbligazioni - in un primo tempo proporzionalmente alle proprie sostanze - e gli eventi in parte imprevedibili occorsi allo stesso (separazione dalla coniuge e perdita del lavoro a tempo indeterminato);

rilevato che il ricorrente, allo stato attuale, dispone di stipendio mensile netto da lavoro dipendente a tempo indeterminato per circa euro 1.500,00, in qualità di dipendente della società "San Giuseppe sas di Talerico Caterina", e che, pertanto, il Gestore ha espresso parere positivo in ordine alla sostenibilità del piano;

dato atto che la proposta di piano prevede un soddisfacimento dei creditori chirografari pari al 60% (dovendosi evidentemente ritenere un mero refuso l'indicazione percentuale del 40% contenuta nella relazione del gestore, la quale, stando agli importi indicati, non può che riferirsi alla falcidia) mettendo a disposizione l'importo complessivo di € 13.454,62 che sarà versato ai creditori, con le modalità esposte nella relazione particolareggiata, a partire dal quinto mese successivo all'omologa, per un totale di 54 rate mensili;

dato atto che non vi sono altri beni utilmente liquidabili, poiché il ricorrente non è proprietario di beni immobili, mentre l'autovettura di sua proprietà, immatricolata nel 2006 e acquistata usata nel 2019, oltre ad essere utilizzata dal debitore per recarsi sul posto di lavoro, è essenzialmente priva di valore economico;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore ex art. 12bis, comma III, l. 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12bis, III comma, l. 3/2012 e ss. modifiche, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

1. omologa il piano del consumatore predisposto da **CRISTOFARO FABIO** (C.F. CRS FBA 79B09 C35B);
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

3. dispone che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;
4. dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
5. attribuisce al professionista incaricato come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012, con particolare riferimento alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti dal ricorrente; onera la stessa della comunicazione all'attuale datore di lavoro (e a quelli futuri se del caso) di effettuare il pagamento dello stipendio mensile, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente;
6. dispone che il presente piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
7. dispone, in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12bis L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. ed a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Catanzaro, 29 marzo 2023

Il Giudice

Chiara Di Credico